

COMUNE DI SENNA LODIGIANA

STATUTO

Deliberazione n. 30 del 30.6.2000

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Comune di Senna Lodigiana

Il Comune è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

Ha autonomia impositiva e finanziaria, che si svolge nell'ambito del proprio Statuto e dei propri Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Il Comune è titolare secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali, secondo modalità previste dal Regolamento.

Art. 2

Territorio, gonfalone e stemma

Il territorio del Comune ha una superficie di kmq. 26,85 e confina con quelli dei comuni di: Somaglia, Ospedaletto, Orio Litta, Calendasco.

Comprende Senna capoluogo e le frazioni di Mirabello, Guzzafame, Corte Sant'Andrea nonché le varie cascine ed agglomerati sparsi sul territorio.

La sede degli organi istituzionali e degli uffici si trova nel capoluogo.

Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio comunale.

Lo stemma riproduce un inquartato con al primo ed al quarto riquadro colorati in azzurro due pesci d'oro e nel secondo e nel terzo riquadro, colorati in argento, uno scaglione nero sormontato da un rettangolo colorato in rosso porpora, con inserito il simbolo della Repubblica Italiana.

Il tutto circondato da due rami di quercia ed alloro annodati da un nastro colorato. L'uso del gonfalone è disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Giugno 1986.

Art. 3

Finalità

Il Comune opera per:

- a) promuovere ed organizzare un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali ed ambientali, nonché gli impianti produttivi;
- b) tutelare, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute di ogni cittadino nell'arco di tutto il suo sviluppo;
- c) per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi ed alle

famiglie in difficoltà con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato;

d) favorire lo sviluppo del patrimonio culturale della comunità mediante istituzioni operanti nel settore, il sostegno alle iniziative culturali e il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico e naturale esistente;

e) contribuire alla formazione educativa e culturale della gioventù, offrendo il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche esistenti sul territorio con un'adeguata assistenza scolastica, il diritto allo studio per gli alunni residenti o frequentanti le scuole poste sul territorio;

f) coordinare le attività economiche, siano esse commerciali, artigianali, agricole presenti sul territorio;

g) adottare le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, con particolare riguardo alla salvaguardia del territorio golenale;

h) incoraggiare e favorire lo sport dilettantistico e popolare, stimolando l'istituzione di enti, organismi ed associazioni ricreative e sportive sostenendo le associazioni locali specifiche del settore nei limiti delle proprie disponibilità;

i) promuovere ogni iniziativa anche partecipando a quelle avviate da altri enti locali, che persegua la bonifica dell'ecosistema del fiume Po, con particolare riguardo alle sue peculiarità ambientali ed economiche;

l) favorire la crescita di valori etici, morali, con particolare riguardo alla popolazione giovanile;

m) il Comune promuove e persegue la presenza di entrambi i sessi, nei propri organi collegiali nonché in quelli di enti, aziende, istituzioni, da esse dipendenti.

Il Comune di Senna, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali, che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

A tal fine il Comune promuove la cultura della pace dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.

Il Comune assumerà iniziative dirette a favorire quelle istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

Art. 4

Programmazione economico-sociale e territoriale

Il Comune svolge la propria attività programmatoria socio-economica e di pianificazione territoriale per l'attuazione dei programmi nell'ambito dei criteri indicati e delle procedure stabiliti dalla legge regionale.

Art. 5

Partecipazione, decentramento, cooperazione

Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dalla costituzione e dalle leggi vigenti.

Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti adeguati con gli organi di comunicazione di massa.

Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con gli altri enti sovracomunali.

Art. 6

Assetto ed utilizzazione del territorio

Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, anche avvalendosi di specifico piano ambientale, nel quadro di un programmatico sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici commerciali e agricoli.

Interviene nella realizzazione dei piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, predisposti dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti Pubblici e dal Comune stesso, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai programmi urbanistici.

Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

Predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 7

Albo pretorio

Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

E COMMISSIONI COMUNALI

Art. 8

Organi del Comune

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 9

Elezione, composizione e durata

del Consiglio Comunale

Il Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri che è quello stabilito per legge.

L'elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio Comunale (Sindaco) dispone che la proposta di decadenza, da sottoporre all'esame del Consiglio, sia notificata all'interessato almeno dieci giorni prima.

Trascorso il termine suddetto di giorni dieci senza che da parte del Consigliere sia stata prodotta alcuna giustificazione, ovvero quelle addotte non siano ritenute plausibili, il Consiglio, con deliberazione da adottare in seduta pubblica, lo dichiara decaduto.

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

Art. 10

I Consiglieri Comunali

I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli Uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all'inizio o alla fine di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende o dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.

I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalle leggi e dai Regolamenti.

I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione su argomenti riguardanti interessi propri od loro parenti od affini sino al quarto grado.

In caso di assenza od impedimento del Sindaco o del Vice Sindaco a presiedere il Consiglio Comunale ne fa le veci l'Assessore Anziano o, in mancanza di Assessori, il Consigliere Anziano.

E' Consigliere Anziano il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti il maggiore di età.

E' Assessore Anziano l'Assessore più anziano di età.

Ai Consiglieri ed agli Amministratori spetta, a richiesta dell'interessato, in luogo del gettone di presenza, una indennità di funzione, sempre che tale

regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari, secondo l'articolo 23, commi 5 e 8, della Legge n. 265/1999.

Il regolamento disciplina il regime di questa indennità.

Art. 11

Prerogative delle minoranze consiliari

Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento. La composizione, la durata, le modalità di controllo e della garanzia ed i poteri delle Commissioni sono stabiliti dal regolamento.

Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina dei loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i Regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

Art. 12

Dimissioni del Consigliere Comunale

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale

di presentazione, esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39 comma 1 lettera b), n.2 della Legge n. 142/1990.

Art. 13

Surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali

1. Nei Consigli Comunali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere

adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 - bis, della legge 19 Marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 Gennaio 1992, n. 16, e dall'art. 1 della legge n. 30/1994, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione da parte del Prefetto ex art.15, comma 4 ter introdotto dal comma 1 dell'art. 1 della legge n. 16/1992, così come modificato dall'art. 2 della legge n. 30/1994, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 14

Commissioni speciali

Il Consiglio può istituire commissioni speciali incaricate di esaminare, per riferirne al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività del Comune.

Alle commissioni speciali non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 14 - bis

Commissione di indagine

1. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, precisando il fine, l'ambito di esame, il tempo concesso e l'eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni.

2. La Commissione è composta da cinque Consiglieri individuati con votazione segreta da liste contenenti non più di tre nominativi. Risultano eletti i Consiglieri più votati.

3. Deve essere rappresentata la minoranza Consiliare.

4. La Commissione di indagine ha ampi poteri di esame degli atti del Comune e potestà di audizione del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri, dei Funzionari e impiegati nonché dei soggetti esterni coinvolti nelle questioni esaminate.

5. La Commissione, insediata dal Presidente del Consiglio, procede alla nomina, a maggioranza degli assegnati, del suo Presidente.

6. Il funzionamento della Commissione di indagine è disciplinato dal Regolamento Consiliare.

Art.14 – ter

Competenze del Consiglio

1. Il consiglio ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:

a) atti normativi

- Statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni;
- Regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare;

b) atti di programmazione

- Programmi;
- Piani finanziari;
- Relazioni previsionali e programmatiche;
- Piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- Piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione;
- Eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie;
 - Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
 - Ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge;
 - Conti consuntivi;

c) atti di decentramento

- Tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;

d) atti relativi al personale

- Atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;

e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti

- Convenzioni fra Comuni e fra Comune e Provincia;
- Accordi di programma;
- Costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali;

f) atti relativi a spese pluriennali

- Tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

g) atti relativi ad acquisti, alienazioni di immobili, permute, concessioni ed appalti

- Acquisti permute e alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;
- Appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;

h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

- Atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- Assunzione diretta di pubblici servizi;
- Costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;
- Concessioni di pubblici servizi;
- Affidamento di servizi o attività mediante convenzione;

i) atti relativi alla disciplina dei tributi

- Atti di istituzione di tributi e tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge;
- Disciplina generale delle tariffe per la funzione dei beni e dei servizi pubblici;
- Modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta;

l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari

- Contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;
- Emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;
- Emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;
- Ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario;

m) atti di nomina

- Definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni;

- Nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge;
- Nomina d'ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari;
- Nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta;

n) atti elettorali e politico-amministrativi

- Esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;
- Surrogazione dei consiglieri
- Approvazione delle linee programmatiche di governo dell'Ente;
- Approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia;
- Nomina delle commissione elettorale comunale;
- Esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;
- Esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze;

o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

Art. 15

Prima seduta del Consiglio

Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.

E' presieduta dal Consigliere Anziano o in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto – dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.

La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio partecipa alla definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei suoi Assessori a tal fine:

- Entro un mese dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- Entro i successivi trenta giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione;
- Il Sindaco in sede di verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi presenta al Consiglio una relazione sul grado di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 15 - bis

Indirizzi generali di governo

1. Intervenuta la comunicazione di cui all'articolo precedente, il Sindaco espone la sua proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Nella stessa seduta o in altra da tenersi entro i successivi dieci giorni feriali su convocazione del Sindaco, gli indirizzi generali di governo per il quadriennio successivo sono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Agli indirizzi approvati deve aspirarsi l'attività del Consiglio, del Sindaco, della Giunta, del Segretario e dei responsabili degli uffici, settori e servizi.

Art. 15 - ter

Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio è convocato in una data compresa nei quindici giorni feriali successivi a quella di approvazione degli indirizzi generali di governo, per formulare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

2. Qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa.

Art. 16

Convocazione del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco cui compete la fissazione del giorno dell'adunanza.

Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1. Giugno al 30 Giugno e dal 1. Dicembre al 31 Dicembre.

Esso può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del Sindaco;

- b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica;
- c) per deliberazione della Giunta Comunale che fissa il giorno della seduta.

Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta o è stata adottata la deliberazione di Giunta.

Gli avvisi di convocazione contenenti gli oggetti da trattare devono essere notificati dal messo ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta (esclusi i giorni di consegna e di seduta) quando si tratta di sessione ordinaria, tre giorni liberi prima della seduta (esclusi i giorni di consegna e di seduta) quando si tratti di sessione straordinaria.

In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Il Consiglio Comunale si riunisce, anche, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e dal Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Il Sindaco, Presidente, ha il dovere di assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio secondo quanto disposto dal Regolamento.

Art. 17

Ordine del giorno

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco.

Art. 18

Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 19

Validità delle sedute:

quorum strutturale validità delle deliberazioni

Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune.

L'avviso di prima convocazione deve recare anche la data e l'orario della seconda convocazione, che può avvenire lo stesso giorno. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, oltre al Sindaco, per deliberare tutti gli argomenti di competenza consiliare.

Art. 20

Validità delle deliberazioni

Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza semplice dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta dalla legge altra maggioranza.

Le schede bianche, le non leggibili o le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei Consiglieri assegnati.

Art. 21

Delle votazioni

Le votazioni hanno luogo con voto palese (per alzata di mano).

Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale vota a scrutinio segreto.

Art. 22

Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, e speciali.

Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei Consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:

- a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
- b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
- c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capogruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
- d) le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- e) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;

- f) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.

Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità di impiego.

Il regolamento assicura le risorse necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 23

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.
2. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dal presente statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario e dei funzionari dirigenti.
3. Svolge, in collaborazione con il Sindaco attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al quale la Giunta riferisce annualmente sull'attività svolta.
4. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 23 – bis

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo consiglio.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta fra cui il Vice Sindaco. Il Sindaco della composizione della Giunta dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Art. 24

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e di quattro Assessori, scelti anche tra i cittadini, non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

2. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto ed intervengono per le materie e per le proposte di deliberazione di cui sono relatori.

Art. 25

Requisiti del Vicesindaco e degli Assessori

1. I soggetti chiamati alla carica di Vicesindaco o Assessori devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine del Sindaco.

Art. 26

Verifica delle condizioni

La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vicesindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al precedente art. 25.

Art. 27

Revoca degli Assessori

1. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.
2. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi Assessori.

Art. 28

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:

- a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
- b) negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 29

Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivo.

Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel suddetto termine, vi provvede il Consigliere Anziano.

La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Consigliere Anziano.

La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espressa per appello nominale.

Art. 29 - bis

Effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.
2. Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

Art. 30

Adunanze e deliberazioni

La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

La Giunta delibera con la metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza dei voti.

Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con voto espresso dalla maggioranza assoluta degli Assessori assegnati.

Art. 31

Il Sindaco

Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale diretto.

Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'Amministrazione dell'Ente.

Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.

Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

Il Sindaco assume le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto.

Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 32

Giuramento e distintivo del Sindaco

Il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del Presidente, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'Ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 33

Competenze del Sindaco

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.

Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, di intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine Armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.

Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Sindaco indice i Referendum Comunali.

Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.

Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'ente e la proposizione delle liti.

Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

Stipula i contratti soggetti all'attività rogatoria del Segretario Comunale nel caso in cui attengano a servizi attribuiti alla responsabilità del Segretario Comunale.

Art. 33 bis

Deleghe ed incarichi

Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di Capo e responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni o competenze.

La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco – anche dopo aver rilasciato delega – può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Non è consentita la mera delega di firma.

Il Vice Sindaco

Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Nel caso in cui il Vice Sindaco o l'Assessore più anziano di età non siano Consiglieri Comunali, gli stessi non potranno sostituire il Sindaco come Presidente del Consiglio.

Art. 33 – quater

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito presso il Comune, nonché presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Art. 33 – quinquies

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Segretario Comunale, ed acquisite al protocollo comunale.
5. Il Consiglio per la presa d'atto delle stesse deve essere convocato dal Consigliere Anziano entro il decimo giorno finale successivo alla presentazione.
6. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione della carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
7. Di tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.
8. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

TITOLO III

Servizi comunali

Art. 34

Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici, le cui finalità siano rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale e gestisce invece, con diritto di privativa, quelli così stabiliti dalla legge.

La gestione dei servizi può avvenire in collaborazione con altri Comuni se ciò venga ritenuto utile per la migliore funzionalità degli stessi e perseguendo, a tempo medesimo, risparmi economici nelle spese poste a carico del bilancio comunale.

Art. 35

Per il conseguimento dei propri fini, il Comune si può avvalere di proprie strutture e di soggetti privati o pubblici.

I servizi pubblici possono essere gestiti, in base a criteri di convenienza economico-sociale, da valutare di volta in volta da parte del Consiglio comunale, nelle forme previste dalla legge 142/90; i servizi potranno essere gestiti in economia, mediante concessione a terzi, mediante aziende speciali dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale nonché attività di impresa mediante società per azioni.

Compete al Consiglio deliberare in merito ai servizi pubblici comunali ed alle attività imprenditoriali.

Art. 36

Convenzioni

Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di

svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati o per l'attuazione di specifici programmi per la realizzazione di opere o interventi, secondo le modalità fissate dall'art. 24 della legge 142/90. Esse devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvati dal Consiglio comunale.

Art. 37

Consorzi

Il Comune può partecipare alla costituzione dei Consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi.

A questo fine il Consiglio comunale approva una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

La convenzione e lo statuto, a seconda dei casi, devono prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.

Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del Consorzio.

Art. 38

Accordi di programma

Per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che richiedono l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi, promuove la conclusione di un accordo di

programma per assicurare il coordinamento delle azioni, e ogni altro connesso adempimento, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 142/90.

Art. 39

Responsabilità

Sono attribuiti in via generale alla giurisdizione della Corte dei Conti tutti i casi di responsabilità degli amministratori e dipendenti per danni arrecati al Comune.

Alla stessa Corte è sottoposto il giudizio nei confronti del tesoriere comunale e di chiunque altro maneggi denaro di pertinenza del Comune o sia incaricato dall'Ente per la gestione dei beni comunali, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 40

È sottoposta a giudizio della giustizia ordinaria la responsabilità degli amministratori che, nell'ambito delle loro funzioni cagionino danni a terzi con l'obbligo del risarcimento.

Art. 41

Prescrizione

La legge 8 giugno 1990 n. 142 stabilisce in cinque anni il termine di prescrizione della responsabilità e la non trasmissibilità agli eredi di tale responsabilità.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 42

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione amministrativa del Comune di Senna Lodigiana, i metodi per la sua gestione operativa e l'assetto delle sue strutture organizzative sono disciplinate in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. La struttura organizzativa del Comune è articolata in aree di attività e, all'interno di ciascuna area, in servizi caratterizzati da funzioni finali che possono, a loro volta, essere articolati in unità operative.

3. Nell'attribuzione delle competenze al Segretario Comunale ed ai Responsabili del Servizio è da osservare il principio della distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa in forza del quale agli organi di direzione politica spettano gli atti di rilievo politico (definizione obiettivi - programmi e priorità, verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite), ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.

4. Nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi vengono inoltre stabilite le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Comunale ed i Responsabili dei Servizi; tale coordinamento deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'Ente garantendo, nel rispetto della sfera di autonomia gestionale, la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

5. In caso di vacanza del posto di responsabile di servizio, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, queste possono essere transitoriamente assegnate con

l'osservanza delle condizioni e modalità previste dalla normativa vigente in materia.

6. Il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, prevede altresì la possibilità di conferire incarichi con l'osservanza di quanto prevede e dispone l'art. 51 della legge n.142/1990.

7. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina, altresì, la dotazione organica, la modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali del rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 42 bis

Il Direttore Generale

1. Il Comune di Senna Lodigiana può stipulare una convenzione con altri Comuni ai sensi dell'art. 51 bis comma 3 della legge 142/1990 al fine di procedere alla nomina congiunta del Direttore Generale secondo le modalità e i criteri definiti nella medesima convenzione.

2. I rapporti del Direttore Generale con ciascuno dei Comuni convenzionati sono definiti nella convenzione di cui al comma precedente.

Nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati nella convenzione di cui al comma 1 del presente articolo, il Direttore Generale esercita, presso il Comune di Senna Lodigiana, le funzioni disciplinate dall'art. 51 bis comma 1 della legge n.142/1990.

3. In particolare il Direttore Generale:

a) Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive impartite dal Sindaco;

- b) Sovrintende alla gestione dell'Ente indirizzando e coordinando l'azione dei responsabili dei servizi;
- c) Si attiva affinché vengano raggiunti livelli ottimali di efficacia ed efficienza: a tal fine provvede a razionalizzare e a snellire, compatibilmente con gli adempimenti imposti dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, tutte le procedure relative all'erogazione dei servizi comunali;
- d) Effettua il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dall'art. 40 D. Lgs. 25.2.95, n.77 e dal Regolamento di Contabilità;
- e) Predisporre la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art.11 D.Lsg. 25.2.95, n.77 qualora gli organi di governo dell'Ente decidano di darvi attuazione.

4. Le funzioni di Direttore Generale, qualora non venga stipulata la convenzione di cui all'art.51 bis comma 3 della legge 142/1990, possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

Art. 43

Il Segretario Comunale

1. Il Comune di Senna Lodigiana ha un Segretario titolare dirigente e funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico, iscritto ad un Albo Nazionale articolato in sezioni regionali e il cui stato giuridico ed economico è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi della categoria.

Il Segretario è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo di cui al presente comma secondo le modalità stabilite dall'art.17 comma 70 della legge 127/1997 e successivi provvedimenti attuativi.

2. Il Segretario Comunale, che dipende funzionalmente dal Sindaco ed è a questi legato da un rapporto fiduciario, svolge un ruolo di collaborazione, anche propositiva, e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente affinché l'azione svolta dall'Ente sia conforme alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti di attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Le funzioni di assistenza e di collaborazione sono esercitate sia a richiesta degli organi istituzionali sia di iniziativa dello stesso Segretario e questi potrà esternarle con qualsiasi forma, ivi compresa quella scritta, non solo nella fase istruttoria dei procedimenti di formazione degli atti ma anche in quella decisionale indicando, se del caso, le misure idonee a rendere legittima l'azione amministrativa.

3. Oltre alle funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa di cui ai commi precedenti, il Segretario esercita le seguenti specifiche funzioni:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione;
- b) esercita la potestà rogatoria in relazione a tutti i contratti stipulati dal Comune; effettua l'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti unilaterali resi a delle strutture private stipulate nell'interesse del Comune;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai Regolamenti o conferitegli dal Sindaco.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 44

Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale.

2. A tal fine il Comune:

- a) sostiene nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
- b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni alle attività di programmazione dell'ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
- c) può affidare alle associazioni o ai comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'ente;
- d) coinvolge le associazioni nel volontariato e nella gestione dei servizi e nell'attuazione di iniziative sociali e culturali.

3) per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà di iscrizione alla associazione a tutti i

cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

4) L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei cittadini su problemi che interessano la Comunità.

Art. 44 – bis

Comitati di Frazione

Il Comune promuoverà inoltre, stante la particolare struttura sociale economica e territoriale del Comune di Senna Lodigiana, la costituzione di comitati di frazione secondo le modalità disciplinate dal regolamento. I comitati suddetti possono essere sentiti per la predisposizione dei bilanci di previsione.

Art. 45

Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione

Gli elettori del Comune in numero non inferiore al 10% del corpo elettorale possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.

Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinati dal regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.

Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

Art. 46

Referendum comunali

Nelle materie di competenza del consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomina ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.

Non sono ammessi al referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.

Il Segretario Comunale decide sull'ammissibilità della richiesta referendaria.

Il Segretario Comunale può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materia suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo statuto e dalle norme regolamentari.

Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.

I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con l'esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.

Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito al voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Le norme dello statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.

Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Art. 47

Petizioni

I cittadini singoli od associati, e se associati, con documento sottoscritto da almeno venti iscritti nelle liste elettorali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale, entro sessanta giorni dalla presentazione, procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire alla indicazione contenuta nella petizione. La modalità di intervento dell'amministrazione comunale sulla questione oggetto

della petizione ovvero la relativa archiviazione devono essere poste dal Sindaco, all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di prima seduta. Il Consiglio Comunale dovrà esprimersi sulla questione oggetto della petizione. Al Consiglio Comunale che dovrà discutere sulla questione oggetto della petizione ha diritto di intervenire il cittadino singolo proponente la petizione o, tramite un proprio rappresentante, per illustrarne compiutamente gli aspetti, i cittadini che hanno proposto la petizione nel caso di petizione presentata da cittadini associati.

Art. 48

Interventi nel procedimento amministrativo

1. Gli interessati partecipano ad ogni procedura relativa all'adozione di atti che incidono sulle loro situazioni giuridiche soggettive nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi, comitati, associazioni, rappresentativi di interesse superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminazione degli stessi la renda particolarmente gravosa,

è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro sessanta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 60 giorni dalla ricezione di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro sessanta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 49

Diritto di accesso e diritto di informazione

Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Tutti gli atti dell'amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti. Copia dello statuto del regolamento e del piano regolatore generale e del regolamento di attuazione deve essere altresì esposta nei locali della biblioteca comunale.

L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 Legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO VI

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 50

Autonomia finanziaria

Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Il Bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.

La Giunta approva il piano elementare di attribuzione delle risorse, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.

Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a

verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.

I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

La Giunta Comunale entro il 30 giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite e dagli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

Art. 51

Demanio e patrimonio

I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire una adeguata redditività.

I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le

tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da funzionari designati dal Sindaco.

Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimoni del Comune.

Art. 52

Revisione economico-finanziaria

Un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle istituzioni.

Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente.

Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.

Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 53

Risorse per investimenti

La Giunta attiva tutte le risorse previste dalle leggi ordinarie e speciali, al fine di reperire le risorse per finanziare i programmi di investimento del Comune.

Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dei programmi di investimento che non trova copertura con le risorse di cui al precedente comma.

Art. 54

Il controllo della gestione

Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle riserve finanziarie ed organizzative sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve

assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

Art. 55

Tesoreria

Il Consiglio comunale affida il proprio servizio di tesoreria ad un Istituto di credito, legalmente autorizzato a tale scopo.

La concessione è regolata da apposita convenzione in linea con i principi stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 56

Procedure negoziali

La stipulazione dei contratti del Comune deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) la forma e le clausole ritenute essenziali;
- d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni di legge in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

Art. 57

Revisione economico-finanziaria

Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto fra esperti

iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli Albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

Il revisore resta in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto, al proprio incarico.

Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

Per l'esercizio della sua funzione, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

Il revisore adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

Il revisore attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna le proposte di deliberazione consiliari del conto consuntivo e nella quale il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità nella gestione.

TITOLO VII

ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 58

Statuto Comunale

Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

Lo statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

Le modifiche dello Statuto possono essere precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese.

Le modifiche d'iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio successiva all'esame dell'Organo di controllo.

Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.

Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

Art. 59

Regolamenti

Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di pubblicazione di giorni 15 all'Albo Pretorio.

Art. 60

Disposizione finale

Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto.